# REGOLAMENTO (CEE) N. 141/91 DELLA COMMISSIONE

**del 21 gennaio 1991**

**relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 140/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 140/91 della Commissione, del 21 gennaio 1991, relativo alla vendita di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese ai fini di una fornitura ai territori delle Azzorre e di Madera (3),

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (5), la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 (7), stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 140/91 autorizza l'organismo d'intervento francese a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 105 000 t di cereali da fornire ai territori delle Azzorre e di Madera; che detto regolamento prevede la fissazione di prezzi minimi di vendita, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 140/91, i prezzi minimi di vendita da rispettare corrispondono agli importi indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
(6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(7) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

*ALLEGATO*

**Prezzi minimi di vendita in ECU/t**

| Cereali | Azzorre | Madera |
|---|---|---|
| Frumento tenero | 122,40 | 122,40 |
| Orzo | 114,32 | 114,32 |
| Frumento duro | 187,19 | 187,19 |

Termine di consegna: 30 giugno 1991.